



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 28/2011)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 5, comma 1, le parole "Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" sono sostituite dalle parole "vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni";
 - b) all'articolo 6, comma 1 bis, la parola "MUDE-RA" è sostituita con la parola "MUDE";
 - c) all'articolo 7, comma 2, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) gli interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione sismica/deposito, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione e gli interventi realizzati nei Comuni, non classificati sismici al tempo della realizzazione della costruzione, in assenza della preventiva denuncia dei lavori di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);"
 - d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e comunica per via telematica il relativo provvedimento allo sportello unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente, al direttore dei lavori, al progettista, all'impresa e al collaudatore;"
 - 2) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole "al richiedente" sono inserite le seguenti: "al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, all'impresa";
 - 3) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere sospeso una sola volta, per un massimo di trenta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine assegnato nella richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'ufficio regionale comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di

conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'Ufficio regionale è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.";

- 4) il comma 4 è abrogato;
- 5) il comma 5 è abrogato;
- 6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, in assenza di opposizione di un motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001.";

- e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In attuazione dell'articolo 94-bis, comma 2, ultimo periodo, del d.p.r. 380/2001, al Dipartimento della Giunta regionale di cui al comma 1 è demandata, altresì, l'adozione di specifiche elencazioni di adeguamento alle predette linee guida ministeriali, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4.";

- 2) al comma 5 le parole "rinnovo del" sono soppresse;

- f) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 1, protocollata dal Comune territorialmente competente, costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori.";

- g) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'articolo 2 della OPCM n. 3274 del 20.3.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in assenza del progetto esecutivo di intervento, e la valutazione di sicurezza prescritta dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, i cui esiti non comportano l'esecuzione di interventi sulla struttura, sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il competente Sportello Unico che ne trasmette copia all'ufficio regionale competente per territorio.";

- h) all'articolo 13, comma 2-bis, la parola "MUDE-RA" è sostituita con la parola "MUDE";

- i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 le parole "e consultazione" sono soppresse;
- 2) il comma 5 abrogato;
- 3) il comma 6 è abrogato;

- j) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis Gli Uffici competenti, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di istruttoria e di conservazione dei progetti di cui al Titolo III e di vigilanza e controllo di cui al Titolo IV, sono autorizzati all'affidamento del servizio a soggetti

esterni all'amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).".

2. Dall'applicazione del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'art. 3 della l.r. 40/2011)

1. All'articolo 3 (Competenze del Comitato), comma 1, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici) le parole "a un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

Art. 3

(Modifica all'art. 2 della l.r. 7/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale) dopo le parole "Forze di Polizia" e "(Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)" sono inserite le seguenti: "Forze Armate, Polizia Municipale,".
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente articolo, nei limiti della dotazione di euro 40.000,00, per l'esercizio 2023, al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) esercizio 2023, in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 40.000,00;
 - b) esercizio 2023, in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 40.000,00.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/11 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/rd